



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV - FALLIMENTARE**

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE NELLA PROCEDURA EX ART. 14 ter, Legge n. 3/2012**

Il G.D. dott.ssa Barbara Perna, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 12770/2019 V.G.,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 presentata, con ricorso depositato il 26 luglio 2019, da \*\*\*\*

letti gli atti di causa;

ritenuta la propria competenza ex art. 9, primo comma, L. 3/2012;

considerato che la istante ha proposto la soddisfazione dei creditori sulla scorta di un piano del consumatore, la cui fattibilità è stata attestata dai gestori della crisi nominati dall'OCC, il quale prevede, in via principale, il pagamento totale dei crediti prededucibili, del credito privilegiato e di una percentuale del 20% dei creditori chirografari mediante versamenti mensili pari ad euro 2.774,12 per 142 mesi (complessivi euro 393.925,04), in base al presente attivo:

1. retribuzione mensile di circa 2.300,00, comprensiva di assegno familiare (contratto di lavoro a tempo indeterminato);
2. contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari complessivamente ad euro 2.800,00 (euro 700,00 mensili per ciascuno dei quattro figli minori);
3. autovettura di proprietà – Mod. FIAT 500L tg. \*\*\*\*
4. apporto di risorse finanziarie di soggetti terzi (sig.ra \*\*\*\* suocera della ricorrente) per euro 1.274,00 mensili (complessivi euro 180.925,04), che andrebbe ad integrare l'attivo messo a disposizione dei creditori con risorse proprie della ricorrente pari ad euro 1.500,00 mensili;

Laddove tale piano non fosse ritenuto conveniente, la ricorrente ha proposto, in via subordinata, di procedere con la liquidazione dell'immobile di sua proprietà (il cui valore ammonterebbe ad euro 365.000,00), precisando che in tal caso che non farebbe ricorso a finanza esterna – dovendo destinare circa euro 1.200,00 al canone di locazione di un immobile da adibire a casa familiare;

considerato che la domanda principale non può essere accolta, per insussistenza della qualifica soggettiva di consumatore in capo alla debitrice-istante, la quale ha assunto obbligazioni di garanzia (due contratti di fidejussione) per lo svolgimento dell'attività professionale del marito (separato);

rileva quanto segue:

- la istante è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lettera a), della Legge 3/2012, e la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, e dell'inventario ex art. 14 ter, terzo comma, L. 3/12;
- è stata allegata relazione particolareggiata dell'O.C.C. dalla quale è emerso che: le cause della crisi sono connesse alla notevole consistenza del debito rappresentato dalle fideiussioni sottoscritte per consentire al coniuge (ad oggi separato) lo svolgimento della propria attività professionale; la situazione finanziaria della ricorrente è attualmente di effettivo ed insanabile squilibrio, avendo il rapporto reddito/debiti superato grandemente la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia nella misura del 35%, con conseguente rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, potendo disporre soltanto dei flussi finanziari derivanti dalla retribuzione percepita quale lavoratore dipendente; la ricorrente è meritevole di accedere alla procedura di composizione della crisi in quanto l'attuale squilibrio non è connesso alla assunzione di obbligazioni superiori alle proprie possibilità all'epoca in cui essere furono assunte, atteso che le obbligazioni hanno - per la maggior parte - natura di obbligazioni di garanzia, e che la situazione di grave indebitamento è stata causata unicamente dalla gestione imprudente del patrimonio della famiglia da parte del coniuge (separato), di cui la istante è venuta a conoscenza solo in epoca recente; il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'O.C.C. è completa, esaustiva, e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14 terdecies;
- ai fini di cui all'art. 14 ter, quinto comma, lett. b), sono state ragionevolmente indicate spese mensili per euro 3.000,00 (poste a carico della retribuzione mensile percepita attualmente dalla Bianchi come dipendente e, per quanto riguarda i figli, dell'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge (separato); rimarrebbero pertanto alla istante euro 652,65 mensili, di cui euro 400,00 per sostenere il 50% delle spese straordinarie per i quattro figli);
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, secondo comma, lett. a) e b);



ritenuto che ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14 quinquies, secondo comma, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942

P.Q.M.

letti gli artt. 14 ter e 14 quinquies L. 27.01.2012 n. 3, DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione dei beni di (\*\*\*\*) (C.F.

\*\*\*\* ) e contestualmente

- a) nomina liquidatore AW-UCIANA CARPENTIERI;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Roma;
- d) dispone che il presente decreto sia pubblicato una volta e nella sola parte dispositiva sul quotidiano PORTALE delle VENDITE PUBBLICHE;
- e) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva la possibilità di utilizzo della vettura FIAT 500L di proprietà della istante;
- g) fissa i limiti di cui all'art. 14 ter, quinto comma, lett. b), in euro 3.000,00 mensili, escludendo dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter, sesto comma, L. 3/2012;
- h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'O.C.C. ed il Giudice sulla attività liquidatoria svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 12 novembre 2019

Il G.D.

dott. ssa *Barbara Perna*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria  
13 NOV. 2019



Roma, 13 NOV. 2019  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa PATRIZIA FORI